



CITTA' DI LEGNAGO

SEGRETERIA GENERALE

Atto Num. 42

reg. Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: **APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA GOVERNANCE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DEL COMUNE DI LEGNAGO.**

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **otto** del mese di **marzo** alle ore **10:30** la Giunta Comunale si è riunita. Sono presenti al momento della trattazione della deliberazione i Signori:

1.	Lorenzetti Graziano	Sindaco	Presente
2.	Danieli Roberto	Vice-Sindaco	Presente
3.	De Grandis Daniela	Assessore	Presente
4.	Bertolaso Orietta	Assessore	Presente
5.	Falamischia Luca	Assessore	Presente
6.	Scapini Nicola	Assessore	Presente

Presiede il Sindaco del Comune **LORENZETTI GRAZIANO**.

Partecipa il Segretario del Comune **LUCCA MAURIZIO**.

Constatato essere legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'oggetto suindicato.



CITTA' DI LEGNAGO

SEGRETERIA GENERALE

Il sottoscritto Arch. GRAZIANO LORENZETTI nella sua qualità di Sindaco con delega ai Rapporti con le Società Partecipate, essendo state eseguite da parte degli Uffici competenti le formalità previste dal TUEL, PRESENTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione delle linee guida per la Governance degli Organismi Partecipati del Comune di Legnago

Il Sindaco motiva la seduta in presenza (ex Circolare del Ministero dell'Interno del 27.10.2020, prot. 14553), in quanto la riunione avviene in Sala Giunta con garanzia delle distanze previste dai protocolli COVID-19, per l'esigenza di discutere argomenti strategici per il Comune attinenti anche all'emergenza COVID-19 (Decreto Sindacale del 26.10.2020, prot. 40818 di costituzione del "Comitato di emergenza").

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 147 del D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. rubricato "Tipologia dei controlli interni" prevede che gli Enti Locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e che il sistema di controllo interno è diretto a verificare, tra l'altro, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati degli organismi gestionali esterni dell'Ente;
- l'art. 147-quater rubricato "Controlli sulle società partecipate non quotate" prevede che:
 - a) l'Ente Locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso Ente Locale e che tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'Ente Locale, che ne sono responsabili;
 - b) per l'attuazione di quanto sopra previsto, l'amministrazione definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, organizzando un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
 - c) sulla base delle suddette informazioni, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



CITTA' DI LEGNAGO

SEGRETERIA GENERALE

d) i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

- il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, così come integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, definisce, tra l'altro:

all'art. 2:

a) il «controllo analogo» come la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;

b) il «controllo analogo congiunto» come la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

c) «enti locali» come gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d) «partecipazione» come la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;

e) «partecipazione indiretta» come la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;

f) «servizi di interesse generale» come le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;

g) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);

h) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;

i) «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo;

all'art.3 "Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica" che le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



CITTA' DI LEGNAGO

SEGRETERIA GENERALE

all'art.4 condizioni e limiti per la costituzione di società a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, ovvero per l'acquisizione o il mantenimento di partecipazioni anche di minoranza;

all'art.16 le società in house, dettandone disposizioni in coerenza con la normativa europea, recepita nell'ordinamento dal nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 (modificato dal decreto legislativo n. 56 del 2017). Per quanto riguarda il nuovo codice dei contratti pubblici, l'art. 5 "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico" reca principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico;

Alla luce delle disposizioni concernenti l'indirizzo e il controllo svolto dall'ente locale sui propri organismi partecipati, tra cui, in particolare, anche quello rivolto agli organismi in-House, in ossequio della direttiva 2014/24/UE, e, pertanto, in applicazione dei principi previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario, per cui le funzioni di direzione, indirizzo, supervisione, controllo e coordinamento devono essere svolte dall'ente locale nei confronti degli organismi partecipati che gestiscono servizi pubblici locali e servizi strumentali, al fine di esercitare, nel caso degli organismi in-House, un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative delle Società controllate stesse;

Atteso che, data la presenza di molteplici e complessi rapporti partecipativi del Comune con i propri Organismi partecipati, si rende necessario altresì dotare l'Ente di idonee linee guida che consentano di disciplinare con maggiore effettività ed efficacia organizzativa il controllo nei confronti degli Organismi partecipati, sia con riferimento agli Organismi partecipati In-House, i quali devono rispondere all'esercizio del controllo analogo, anche congiunto, da parte dell'Amministrazione controllante, sia con riferimento ai rapporti partecipativi con tutti gli altri organismi partecipati non in-House, al fine di migliorare l'attività sistematica di indirizzo, controllo e coordinamento di tali organismi;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 23 dicembre 2019 avente ad oggetto: "Atto di indirizzo alle società partecipate, enti partecipati e/o in controllo e/o di nomina del Comune di Legnago per il triennio 2020 2022";

Ritenuto pertanto necessario individuare, mediante l'adozione delle linee Guida, allegate alla presente deliberazione parte integrante della medesima, che contengono la disciplina esaustiva del controllo, anche analogo, sugli organismi partecipati dal Comune;

Per tutto quanto in premessa narrato,

VISTO

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



CITTA' DI LEGNAGO

SEGRETERIA GENERALE

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 175/2016
- D.Lgs. 100/2017;
- le Linee Guida n.7 approvate con delibera ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;
- lo Statuto Comunale

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Testo Unico n. 267/2000, il Dirigente del Primo Settore in ordine alla regolarità tecnica;

Atteso, altresì, che non viene espresso il parere del Dirigente di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, in quanto il provvedimento in esame non comporta oneri diretti o indiretti per il bilancio dell'ente;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di Legge;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse formano parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare le "Linee Guida per la Governance degli Organismi Partecipati del Comune di Legnago" (allegato 1);
- 3) Di dare atto, inoltre, che con l'approvazione delle citate Linee Guida di cui al punto 2) si intende revocata ogni precedente disposizione avente contenuto incompatibile;
- 4) Di dare mandato al Dirigente del primo Settore di curare la trasmissione della presente deliberazione agli organismi partecipati del Comune di LEGNAGO.



CITTA' DI LEGNAGO

SEGRETERIA GENERALE

Letto, approvato e sottoscritto:

Sindaco

Graziano Lorenzetti
f.to digitalmente

Segretario

Maurizio Lucca
f.to digitalmente

COMUNE DI LEGNAGO



-

LINEE GUIDA PER LA GOVERNANCE DEGLI OO.PP. DAL COMUNE.

L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

TITOLO I - PREMESSE

Articolo 1 - La Governance degli Organismi Partecipati (OO.PP.)

Le presenti Linee Guida:

- disciplinano le attività di indirizzo, vigilanza e di controllo, anche analogo, come definito dall'art. 2 del D.Lgs. 175/2016, esercitate dal Comune di Legnago sulle società ed aziende, anche consortili, da esso partecipate, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni normative nazionali e comunitarie ed allo scopo di regolamentare la tipologia e le modalità di circolazione delle informazioni tra l'Amministrazione comunale e gli organi amministrativi di dette Società;
- individuano i comportamenti degli organi degli enti partecipati nei confronti del Comune e le diverse competenze degli organi dell'Amministrazione comunale in un'ottica di governance;
- garantiscono la costante separazione tra potere politico di governance delle partecipazioni dell'Ente e lo svolgimento delle funzioni relative all'affidamento a terzi e la gestione di servizi di interesse comunale.

Articolo 2 - Soggetti Destinatari

Le presenti Linee Guida si rivolgono:

- a) alle Società non quotate interamente partecipate e controllate dal Comune di Legnago, anche affidatarie dirette di servizi secondo il modello di gestione *in house providing*;
- b) alle altre società nei confronti delle quali il Comune di Legnago esercita il controllo analogo congiuntamente ad altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 175/2016 e dell'art. 5, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016;
- c) alle società, anche consortili, comunque partecipate dal Comune di Legnago;
- d) alle aziende speciali ed alle aziende speciali consortili partecipate dal Comune di Legnago;
- e) gli altri Organismi partecipati a prescindere dalla forma giuridica.

Articolo 3 - Soggetti coinvolti nel controllo sugli Organismi Partecipati

In relazione alla specificità degli atti delle società e degli enti partecipati è attuato il sotto indicato riparto di competenze:

a) Consiglio Comunale (livello strategico):

oltre alle competenze individuate espressamente dalla legge e dallo Statuto, esprime le proprie funzioni mediante l'approvazione di deliberazioni in materia di indirizzi, obiettivi, controllo sulla Società e di Bilancio Consolidato.

b) Giunta Comunale (livello strategico):

interviene in ausilio e supporto del Sindaco, ogni qualvolta il Sindaco o l'Assessore delegato lo ritenga necessario, su ogni questione attinente i rapporti fra il Comune e la Società. In particolare:

- approva gli eventuali indirizzi strategici necessari per la partecipazione alle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- assegna le azioni di controllo contenute nel PEG dell'Ente relative alla Società;
- predispone lo schema del Bilancio Consolidato per la relativa approvazione ad opera del Consiglio comunale.

c) Sindaco (livello strategico):

nella sua qualità di capo dell'Amministrazione e di legale rappresentante del Comune, nonché di soggetto che istituzionalmente esercita i diritti di socio, svolge tutte le attività rientranti nella sua competenza. In particolare:

- partecipa direttamente o tramite suo delegato all'assemblea della Società ed esprime il proprio voto sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta, a seconda della competenza;
- promuove e partecipa direttamente o tramite suo delegato alle riunioni delle assemblee di sindacato di controllo o dei comitati di coordinamento previsti dai patti di sindacato o dalle convenzioni approvate dal Consiglio comunale;
- nomina, con proprio decreto, gli Amministratori ed i Componenti del Collegio Sindacale per i quali lo Statuto della Società preveda tale facoltà;

d) Responsabile dell'Ufficio/Settore Partecipate e Finanziario (livello di coordinamento e monitoraggio):

in considerazione delle competenze attribuite in materia di controllo.

e) Responsabili dei settori competenti per materia (livello gestionale):

in considerazione delle competenze rivestite in relazione al servizio pubblico affidato alla Società, con funzioni di gestione e controllo specifico dell'efficacia, efficienza ed economicità dei servizi svolti dalla Società (verifica e controllo del contratto di servizio e della carta dei servizi/customer satisfaction).

Nei casi in cui sia necessario e/o opportuno, per specifiche e complesse attività di controllo, viene costituito, con atto del Sindaco, il "Comitato per la Governance" quale Organo collegiale costituito dai predetti soggetti e coordinato dal Segretario generale, la cui struttura è indicata al successivo articolo 5, con specifiche funzioni e competenze, come indicato al successivo Titolo II.

TITOLO II - COMITATO PER LA GOVERNANCE

Art. 4 - Costituzione

Come indicato al precedente art. 3, nel caso in cui sia necessario e/o opportuno il coinvolgimento di più soggetti, il Sindaco, può con proprio atto, costituire il Comitato per la Governance, quale organo di supporto, verifica e necessario punto di raccordo tra Amministrazione comunale e gli Organi delle Società e degli Enti partecipati.

Art. 5 - Composizione

Il Comitato per la Governance è composto da:

- Sindaco o Assessore delegato in materia di partecipazioni (che convoca e presiede il Comitato);
- Assessore competente per materia o suo delegato;
- Segretario Generale o suo delegato;
- Responsabile dei Servizi Finanziari o suo delegato;
- Responsabile competenti per materia o loro delegati, in relazione ai servizi affidati.

Il Comitato, potrà avvalersi di personale dipendente in possesso di adeguata qualificazione e competenza professionale, o, in mancanza, di soggetti esperti esterni, ovvero di servizi professionali resi da società di certificazione e consulenza aziendale.

Art. 6 - Competenze

Vengono rimessi al Comitato per la Governance:

- l'analisi della mission delle Società e degli enti partecipati di cui al precedente art. 2, nonché le operazioni straordinarie che hanno ad oggetto le stesse società e gli stessi enti (quali, ad esempio, liquidazione, fusione, scissione, accordi strategici);
- l'attività di supporto, verifica e controllo e valutazione di carattere strategico sulle risultanze dell'attività di monitoraggio;
- l'esame delle proposte di modalità di gestione dei servizi pubblici;
- le determinazioni conseguenti all'analisi del referto relativo alle attività di controllo.

Il Comitato per la Governance, inoltre, supporta gli uffici comunali:

- nello svolgimento del controllo sulle società partecipate in via diretta ed in via indiretta;
- nelle attività di controllo sugli Organismi in house ai sensi delle presenti Linee Guida;
- nella definizione delle modalità più corrette di esercizio del controllo analogo congiunto, unitamente alle altre Amministrazioni socie;
- nella definizione degli strumenti per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo sulle Società e sugli altri Organismi partecipati non in house;
- nell'attività di monitoraggio sull'andamento delle Società e degli Enti partecipati e di analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati;
- nell'individuazione delle eventuali azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio del Comune;
- nell'istruttoria relativa alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016.

TITOLO III - L'ORGANIZZAZIONE DEL CONTROLLO ANALOGO

Articolo 7 - Struttura di governance

Al Comune è riconosciuto il diritto di indirizzo delle attività organizzative, amministrative e gestionali dei soggetti di cui al precedente art. 2 e, pertanto, gli organi amministrativi delle Società e degli enti soggetti al controllo analogo del Comune di Legnago sono tenuti a conformarsi agli indirizzi impartiti dall'Amministrazione Comunale.

Tale potere d'indirizzo si esercita mediante l'emanazione di specifici atti diretti all'organo di amministrazione della Società che ha il compito di recepirli e, se necessario, tradurli in prescrizioni e direttive, ai fini della loro efficacia.

La struttura di Governance per il controllo analogo si articola su tre principali livelli:

1) **livello strategico (indirizzo e controllo societario)**. L'organismo partecipato dovrà trasmettere al Comitato per la Governance ogni

informazione sulla gestione operativa ed, in particolare: i verbali dell'Organo Amministrativo e delle assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa seduta; la copia degli atti negoziali di valore superiore a **Euro 2.000.000,00 (due milioni)**; ogni altro documento ritenuto utile dall'Amministrazione comunale, entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta;

2) livello di coordinamento e monitoraggio (indirizzo e controllo):

Il controllo viene attuato nello specifico - oltre che per mezzo delle attività di supporto del Comitato per la Governance (i.e. esame ed istruttoria per l'approvazione dello Statuto della Società, dei patti parasociali, monitoraggio degli adempimenti a carico dell'Ente locale, collaborazione con il Collegio dei Revisori del Comune per l'attività di controllo sulla Società) - anche attraverso il monitoraggio:

a) **preventivo (ex ante)** nella fase di programmazione annuale e pluriennale del budget. Gli Organismi In House, entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento, trasmettono al Comune i seguenti documenti:

a. Il Budget previsionale annuale, contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire, con indicazione, tra l'altro:

- i. del conto economico aggregato aziendale indicante le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.
- ii. gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento;
- iii. dell'andamento previsionale dei flussi di cassa previsti;

b. La Relazione dell'Organo amministrativo di analisi e supporto alle attività programmate;

b) **Concomitante**, Gli Organismi In House, entro il 30 settembre, presentano all'Amministrazione comunale una relazione illustrativa sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale relativa al primo semestre d'esercizio, comprensiva dell'analisi sullo stato di avanzamento degli investimenti programmati, dell'eventuale variazione del piano di programma, dell'andamento dei flussi di cassa e dell'andamento qualitativo dei Servizi;

c) **a consuntivo (ex post)** attraverso l'analisi dei bilanci di esercizio e del bilancio consolidato. Gli Organismi In House sono tenuti a trasmettere al Settore Servizi Finanziari la proposta di bilancio di esercizio, predisposta dall'Organo amministrativo/liquidatore, corredata dei documenti previsti dalle leggi, almeno 30 (trenta) giorni prima la data prevista per l'approvazione della stessa, corredata del relativo verbale dell'organo di Revisore dei conti e, comunque, entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno, salvo proroghe autorizzate;

3) livello gestionale (indirizzo e controllo sull'efficienza e efficacia dei servizi):

Spettano ai Responsabili dei singoli Settori le seguenti attività di controllo in merito a:

a) Contratto di Servizio:

- gestione ordinaria amministrativa e contabile dei contratti di servizio;
- verifica periodica dello svolgimento del servizio in base agli indicatori previsti nel contratto di servizio;
- partecipazione ai tavoli tecnici per la predisposizione, modifica e/o integrazione dei contratti di servizio.

b) Carta dei Servizi e Customer Satisfaction:

- verifica in coordinamento con la Società della conformità degli indicatori di qualità utilizzati nell'ambito della Carta dei

Servizi e nelle rilevazioni della Customer Satisfaction.

Nel caso di controllo analogo congiunto, il Comune promuove, fra gli enti interessati, la definizione di modelli di governance tesi al raggiungimento dei medesimi obiettivi, anche mediante gli strumenti previsti dall'art. 16, comma 2 del D.Lgs. 175/2016. Rimangono salve tutte le forme di controllo e di monitoraggio previste negli Statuti delle Società e degli Enti Partecipati di cui all'articolo 2, nei singoli contratti di affidamento dei servizi pubblici, nonché nei regolamenti comunali, in particolare nel regolamento sui controlli interni e nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché i controlli previsti dalla normativa statale.

Le modalità del controllo sono effettuate nel rispetto delle attribuzioni e competenze stabilite dagli articoli 42, 48 e 50 del D.lgs. 267/2000 e dello Statuto della Società.

Articolo 8 - Sanzioni

In caso di gravi e/o reiterate violazioni da parte dell'Organismo in house degli indirizzi e/o dei pareri vincolanti impartiti dal Comune o di omissioni degli obblighi previsti dalla legge o dalle presenti Linee Guida, l'organo di amministrazione della Società può essere revocato per giusta causa, nel rispetto delle leggi e dello Statuto sociale.

Nei confronti di società ed Enti nei confronti delle quali il Comune di Legnago esercita il controllo analogo congiuntamente ad altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 175/2016 e dell'art. 5, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, l'applicabilità della sanzione di cui al comma precedente è definita dagli atti che definiscono le modalità con le quali gli enti partecipanti esercitano il controllo analogo congiunto.

TITOLO IV - IL CONTROLLO SUGLI ORGANISMI IN HOUSE DIVERSI DALLA SOCIETÀ'

Articolo 9 - Gli Organismi in house diversi dalla Società

1. Rientra nell'ambito applicativo del presente articolo qualsiasi Organismo, diverso dalla Società, istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, dotato di personalità giuridica, che più propriamente va ricondotta alla soggettività giuridica intesa come centro autonomo di interessi, e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;
2. Tra gli Organismi, di cui al precedente comma, si individuano:
 - a. Le aziende speciali;
 - b. Altri "Enti strumentali", quali associazioni, consorzi e fondazioni comunque denominati tra enti pubblici a qualsiasi titolo costituiti, oltre alle forme societarie di cui al codice civile, in linea con l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, S.U., sentenza del 22 dicembre 2003, n. 19667 sulla "deformalizzazione" della pubblica amministrazione.

Articolo 10 - Il Controllo dell'Ente Socio

1. Con riferimento agli organismi, di cui al precedente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo III delle presenti Linee Guida.

TITOLO V - IL CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI NON IN HOUSE

Art. 11 - Gli Organismi partecipati non in house

1. Rientrano nell'ambito applicativo del presente articolo tutti gli altri organismi partecipati diversi dalla "Società in house" e dagli Organismi di cui al precedente Titolo IV.

Art. 12 - Il Controllo sulla Società partecipata "diretta"

1. L'attività di controllo sulle società a partecipazione diretta maggioritaria investe due aspetti:
 - a) l'aspetto societario che si esercita nell'ambito della gestione dei diritti spettanti al socio azionista;
 - b) l'aspetto economico-finanziario che si esercita nelle seguenti fasi:
 - i. preventiva orientata all'analisi del Budget;
 - ii. concomitante attraverso l'analisi dei report semestrali economico/finanziari sullo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel Budget;
 - iii. consuntiva attraverso l'analisi dei bilanci di esercizio.
2. I controlli sulle società a partecipazione diretta maggioritaria sono esercitati secondo modalità simili a quelle previste per le società "in house", di cui ai precedenti articoli, compatibilmente con l'autonomia delle società stesse.
3. Il controllo sulle società a partecipazione diretta minoritaria viene esercitato sulla base di relazioni e rapporti informativi di carattere amministrativo, gestionale, finanziario-contabile e con incontri (verifiche) anche presso le sedi delle società stesse.
4. Le società a partecipazione diretta minoritaria dovranno trasmettere al Comune il bilancio di esercizio, corredato dei documenti obbligatori, almeno 30 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea dei soci per la sua approvazione.

Art. 13 - Il Controllo sulla Società partecipata "indiretta"

1. Le società partecipate in via indiretta dal Comune, a loro volta controllate dalle società di primo livello nelle quali il Comune detiene partecipazione, sono tenute ad uniformarsi alle disposizioni di cui al precedente articolo.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI APPLICABILI A TUTTI GLI ORGANISMI PARTECIPATI

Articolo 14 - Rappresentanti del comune negli organi di amministrazione delle Società ed insussistenza di cause di incompatibilità ed inconfiribilità

I rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione delle Società e degli enti partecipati si attengono ed agiscono nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e dichiarano, all'atto della nomina, di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità e/o inconfiribilità previste dalla normativa vigente.

Articolo 15 - Norme di coordinamento

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Linee Guida, si

applicano, per quanto compatibili, i principi e le norme di finanza pubblica, nonché le norme di cui alla legge n. 190/2012, il D.Lgs. n. 33/2013, il D.Lgs. n. 39/2013, il D.Lgs. n. 175/2016 ll.mm.ii. e il D.L. n. 174/2012.

Le presenti Linee Guida devono essere coordinate con quanto previsto nello Statuto della Società o dell'Ente partecipato, nello Statuto e nella regolamentazione del Comune.

Articolo 16 - Entrata in vigore

Le presenti Linee Guida entrano in vigore decorsi 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio della relativa deliberazione di approvazione.